COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE DURANTE LA PROGETTAZIONE (CSP) E LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA (CSE)

Il D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81 e s.m.i. definisce:

→ il **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera (CSP)** il *soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91*, ovvero colui che:

* redige il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) di cui all'art.100 co.1 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i., ed i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV del suddetto decreto;
* predispone il fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio 1993.
* coordina le applicazione delle disposizioni previste, a carico del committente o del responsabile dei lavori, dall'art.90 co.1 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. relativamente all'applicazione dei principi e delle misure generali di tutela sia al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente, che all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro;

→ il **Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera** *il soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92*, ovvero colui che durante la realizzazione dell'opera:

* verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC, e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
* verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto;
* adegua il PSC ed il fascicolo dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
* verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
* organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
* verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
* segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le

inosservanze alle disposizioni degli articoli 94 (*obblighi dei lavoratori autonomi*), 95 (*misure generali di tutela*), 96 (*Obblighi dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti*) e 97 co.1 (*Obblighi del datore di lavoro dell'impresa affidataria*), alle prescrizioni del PSC e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;

* nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione delle inosservanze delle disposizioni prescritte dal PSC, senza fornire idonea motivazione, comunica tale inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;
* sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Non può svolgere i compiti di CSE, il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

In caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice, l'incompatibilità precedentemente riportata non si esercita.

Nomina dei coordinatori

Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea, o quando dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, l'esecuzione dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o più imprese, il committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice, o il responsabile dei lavori (se incaricato) designa:

→ **contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione**, il CSP;
→ **prima dell'affidamento dei lavori**, il CSE.

Ai sensi dell'art.90 co.11 del D.Lgs. n°81/2008 così come modificato dal D.Lgs. n°106/2009, in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e comunque di importo inferiore ad euro 100.000, le funzioni del CSP sono svolte dal CSE e così come viene precisato dalla Circolare del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali n°20 del 29.10.2009 il CSE deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di CSP, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal CSE.

Per meglio chiarire quanto sopra specificato si riporta di seguito la tabella estratta dalla guida operativa "*Sicurezza nei luoghi di lavoro*" de "*Il Sole 24 ore*". Tale tabella è stata riveduta dallo scrivente a seguito delle modifiche apportate dal "*decreto correttivo*" al "*testo unico*" ossia dal D.Lgs. 03 agosto 2009 n°106 al D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81.

Elementi di verifica				Obblighi del committente o del responsabile dei lavori		
N° imprese	Uomini-giorno	Permesso di costruire	Importo dei lavori [€]	Notifica preliminare	Nomina CSP e PSC	Nomina CSE e PSC

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

1 impresa	< 200	SI/NO	-	NO	NO	NO
1 impresa	≥ 200	SI/NO	-	SI	NO	NO
più imprese	< 200	NO	< 100.000	NO	NO	SI
più imprese	≥ 200	NO	≥ 100.000	SI	SI	SI
più imprese	< 200	SI	-	SI	SI	SI
più imprese	≥ 200	SI	-	SI	SI	SI

Dalla tabella si evince, pertanto che la nomina dei due coordinatori è sempre obbligatoria, se nel cantiere operano più imprese sia nel caso di permesso di costruire che nel caso di DIA sopra la soglia dei 100.000 €.
Mentre la sola nomina del CSE, deve avvenire se nel cantiere operano due o più imprese e in caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire con un importo per eseguire gli stessi sotto i 100.000 €.

Infine, se nel cantiere opera una sola impresa, a prescindere se lo stesso è soggetto a permesso di costruire o meno e dall'importo dei lavori, non occorre la nomina dei coordinatori.

Si ricorda, a tal proposito che, il lavoratore autonomo ovvero la *persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione*, se lavora da solo non costituisce impresa, così come chiarito anche dalla nota del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n°22 del 22 febbraio 2001, nella quale per lavoratore autonomo si intende un lavoratore che nell'ambito del cantiere opera da solo e non assume anche la veste di datore di lavoro.

Per completezza di informazione si cita una recente decisione giurisprudenziale, la sentenza n°1770 del 16.01.2009, nella quale la Suprema Corte ha confermato la sentenza di appello della Corte di Bologna, che aveva fatto proprio l'impianto motivazionale di quella di primo grado (Tribunale di Ravenna), condannando il committente per il delitto di lesioni colpose ai danni dell'infortunato ravvisando nella condotta dell'imputata elementi di colpa specifica per violazione della normativa antinfortunistica, perché non verificava l'adempimento degli obblighi di redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e designava un coordinatore per l'esecuzione dei lavori privo dei prescritti requisiti richiesti dall'art.10 del D.Lgs. n°494/96. Nella fattispecie un artigiano, nel corso di alcuni lavori di ripavimentazione di un cortile a lui appaltati dalla proprietaria, veniva travolto dal crollo di una scala, al di sotto della quale si era venuto a trovare, nel mentre questa veniva demolita mediante un escavatore da un altro artigiano chiamato da questi a collaborare. A seguito dell'infortunio la parte offesa riportava lesioni personali gravi. I Giudici di merito hanno affermato che l'infortunio occorso si è verificato proprio per la mancanza di un coordinamento tra gli interventi di pavimentazione del cortile e di demolizione della scala, lavori inevitabilmente e strettamente connessi tra loro, visto che la scala incombeva sul cortile.
Secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione, anche se due artigiani si trovano a lavorare da soli in un cantiere e nel quale di fatto vengono ad assumere la veste di lavoratori autonomi, è necessario comunque che il committente provveda a nominare un coordinatore per la sicurezza. Le sentenze della Corte di Cassazione non costituiscono legge ma molto spesso forniscono degli indirizzi e delle indicazioni molto utili per una corretta ed a volte anche logica applicazione delle norme di legge stesse.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

Per un ulteriore approfondimento sul tema si legga le considerazioni dell'ing. Porreca, presenti nel documento "*Il rapporto fra il coordinamento dell'art.7 del D.Lgs. n°626/94 con quello del D.Lgs. n°494/96*", consultabile nella rubrica degli Approfondimenti del sito www.porreca.it. Tale documento elaborato in vigenza del D.Lgs. n°626/94 e s.m.i. e del D.Lgs. n°494/96 e s.m.i., è tuttora valido nel suo contenuto.

Requisiti professionali dei coordinatori

Il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

→ laurea magistrale conseguita in Architettura e ingegneria edile-architettura; in Ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, chimica, civile, dei sistemi edilizi, dell'automazione, della sicurezza, delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica, energetica e nucleare, gestionale, informatica, meccanica, navale, per l'ambiente e il territorio; in Scienze tecnologie agrarie, forestali ed ambientali, geologiche, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

→ laurea specialistica conseguita in Architettura e ingegneria edile; Ingegneria aerospaziale e astronautica, biomedica, chimica, civile, dell'automazione, delle telecomunicazioni, elettrica, elettronica, energetica e nucleare, gestionale, informatica, meccanica, navale, per l'ambiente e il territorio; in Scienze e tecnologie agrarie; in Scienze e gestione delle risorse rurali e forestali; in Scienze geologiche, ovvero in possesso dei corrispondenti diploma di laurea ai sensi del D.M. dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 05.05.2004, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno;

→ laurea triennale conseguita in Ingegneria civile e ambientale, dell'informazione, industriale; in Scienze dell'architettura; in Scienze e tecniche dell'edilizia, ovvero laurea triennale conseguita nelle classi di laurea in Ingegneria civile e ambientale, dell'informazione, industriale e in Scienze dell'architettura e dell'ingegneria edile, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni;

→ diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno tre anni.

Essi, devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza organizzato dalle Regioni, dall'ISPESL, dall'INAIL, dall'Istituto italiano di medicina sociale, dagli ordini o collegi professionali, dalle università, dalle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori o dagli organismi paritetici istituiti nel settore dell'edilizia, i cui contenuti, modalità e durata devono rispettare almeno le prescrizioni di cui all'allegato XIV.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

L'attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza non è richiesto per coloro che:

→ non più in servizio, abbiano svolto attività tecnica in materia di sicurezza nelle costruzioni, per almeno cinque anni, in qualità di pubblici ufficiali o di incaricati di pubblico servizio;
→ producano un certificato universitario attestante il superamento di un esame relativo ad uno specifico insegnamento del corso di laurea nel cui programma siano presenti i contenuti minimi di cui all'allegato XIV del D.Lgs. n°81/2008 e s.m.i. o l'attestato di partecipazione ad un corso di perfezionamento universitario i cui programmi e le relative modalità di svolgimento siano conformi a tale suddetto allegato XIV.
→ sono in possesso della laurea magistrale in Ingegneria della sicurezza.

E' inoltre previsto l'obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell'arco del quinquennio o attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.

Per coloro che hanno conseguito l'attestato nel rispetto della previgente normativa (D.Lgs. 14 agosto 1994 n°494 e s.m.i.) l'obbligo di aggiornamento decorre dal 15 maggio 2008 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 09 aprile 2008 n°81).

Sanzioni a carico dei coordinatori

Coordinatore per la progettazione

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il CSP che non ottemperi agli obblighi prescritti a suo carico, ovvero per la mancata redazione del PSC e della predisposizione del fascicolo dell'opera e per il mancato coordinamento delle applicazione delle disposizioni previste, a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il CSE che:

* non verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione delle disposizioni contenute nel PSC;
* non verifica l'idoneità del POS, assicurandone la coerenza con il PSC, e ove previsto, non adegua il PSC ed il fascicolo dell'opera, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, non verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS;
* non organizza la cooperazione ed il coordinamento delle attività tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, nonché la loro reciproca informazione;
* non segnala al committente o al responsabile dei lavori le inosservanze alle disposizioni prescritte dal PSC; e nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, non dà comunicazione dell'inadempienza all'ASL ed alla DPL;

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.

* non sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il CSE che non verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

Le informazioni contenute nel presente fascicolo sono state attentamente verificate, analizzate ed formulate con la massima cura, tuttavia per eventuali errori ed omissioni si declina da qualsiasi responsabilità.